

Il progetto di riforma presentato dal P.C.I.

Pubblichiamo nel testo integrale gli articoli di maggior rilievo della proposta di legge comunista sull'Università presentata al Senato e un ampio riassunto degli altri articoli. Tale proposta — come è stato sottolineato anche nella conferenza stampa dei parlamentari comunisti — non vuole esaurire la tematica della riforma universitaria, bensì indicare le condizioni essenziali e le scelte qualificanti perché vada avanti nelle università il processo rinnovatore aperto dalle lotte studentesche. Il progetto di legge comunista è aperto al contributo — di approfondimento, di arricchimento, di proposte di modifica — che verrà dal dibattito nell'università e nel paese: pubblichiamo perciò questo testo anche come invito a tale contributo.



LA LEGGE PER L'UNIVERSITÀ

ARTICOLO 1. — (Compiti, definizione, finalità delle Università)

L'Università ha il compito di promuovere e organizzare la ricerca scientifica, dare agli studenti la preparazione critica necessaria all'esercizio delle attività professionali e al proseguimento dell'attività di ricerca, contribuire a determinare gli indirizzi dello sviluppo economico, sociale e culturale del paese.

Ogni università per assolvere al suo compito istituisce rapporti con i centri di ricerca scientifica e di elaborazione culturale la cui dislocazione territoriale consente un più agevole collegamento ed attua una diretta collaborazione con i comuni, le province e la regione, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le associazioni professionali, in base ai propri statuti e regolamenti ed allo scopo di costituire realmente uno dei centri di propulsione e di orientamento della vita culturale e sociale.

Le Università godono di autonomia didattica, di ricerca, amministrativa e di gestione finanziaria secondo i principi e nei limiti fissati dalla presente legge.

Ogni Università organizza la propria vita interna in modo che siano pienamente garantite le libertà di ricerca e di insegnamento, la possibilità di iniziative autonome dei docenti e degli studenti, l'uguaglianza di diritti di tutti i suoi membri, la democraticità della gestione.

Alla vita e alle iniziative dell'Università partecipa a parità di diritti il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

ARTICOLO 2. — (Rapporti tra Università e istituti di ricerca extra-universitari)

Sono stabilite con legge norme generali dirette a regolare i rapporti tra Università e istituti extra-universitari di ricerca, sia fondamentale che applicata, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e gli organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca.

ARTICOLO 3. — (Ammissione all'Università)

Sono ammessi all'Università tutti coloro che hanno conseguito il diploma e la licenza di un istituto di istruzione secondaria superiore. L'accesso all'Università è consentito per qualunque corso di laurea.

Può inoltre essere ammesso all'Università chiunque abbia compiuto il ventunesimo anno di età, anche se sprovvisto di diploma o di licenza di istruzione secondaria superiore.

Nel caso previsto dal precedente comma l'ammissione è deliberata dal Consiglio di dipartimento di cui al titolo III della presente legge, previa valutazione dei titoli eventualmente presentati o delle prove di esame alle quali il candidato potrà essere sottoposto.

Corsi speciali di aggiornamento senza esami sono istituiti presso i dipartimenti nei singoli corsi di laurea.

Sino all'attuazione della riforma dell'istruzione media superiore corsi integrativi della durata di un anno accademico saranno istituiti per gli studenti provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici.

ARTICOLO 4. — (Abolizione degli oneri finanziari per l'iscrizione e la frequenza all'Università)

L'iscrizione e la frequenza all'Università non comportano a carico degli studenti alcun onere finanziario per tasse o contributi speciali di qualsiasi specie.

ARTICOLO 5. — (Titoli di studio)

Al termine del corso di studi l'Università conferisce la laurea, che è un titolo di studio avente validità su tutto il territorio nazionale.

La durata dei singoli corsi di laurea è da tre a sei anni ed è fissata con legge.

La legge determina la tipologia dei titoli e i grandi settori di ricerca e di insegnamento nel cui ambito le Università definiscono i piani di studio relativi ai singoli titoli di laurea.

Le deliberazioni assunte in questa materia dal Consiglio di ateneo di cui

al successivo articolo 26 diventano parte integrante dello Statuto dell'Università.

Sino a quando non sarà diversamente disposto i diplomi rilasciati dagli istituti universitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti conservano la validità loro attualmente attribuita.

ARTICOLO 6. — (Criteri per la istituzione di nuove sedi universitarie)

Secondo il piano di sviluppo universitario formulato a norma del successivo articolo 43 ogni Università dovrà avere un numero di studenti non superiore a 15.000.

Nell'istituzione di nuove Università si dovrà provvedere per le regioni che ne sono sprovviste.

Le nuove Università sono istituite con legge e debbono essere dotate di strutture adeguate a consentire la presenza residenziale degli studenti e dei docenti.

Alla prima organizzazione delle nuove Università provvede un Comitato ordinatore articolato a seconda dei dipartimenti di cui è prevista l'istituzione e composto per metà di membri designati dal Consiglio regionale universitario di cui al successivo articolo 41 e per metà di membri eletti tra i docenti dei settori per i quali è prevista la costituzione dei dipartimenti.

Nel piano di sviluppo si deve provvedere a dotare le Università anche di impianti ed attrezzature per le attività culturali, politiche e ricreative degli studenti e del personale docente e non docente.

ARTICOLO 7. — (Modalità di finanziamento delle Università da parte dello Stato)

ARTICOLO 8. — (Il fondamento del diritto allo studio)

In riconoscimento del ruolo proprio dello studente, e della sempre più estesa domanda di istruzione superiore, nonché della rilevante utilità sociale della partecipazione degli studenti all'attività didattica e di ricerca, la legge e gli statuti universitari predispongono le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio, e in particolare:

a) l'erogazione di un salario agli studenti secondo i criteri di cui ai successivi articoli 9 e 10;

b) la creazione di adeguate attrezzature scolastiche, con particolare riguardo agli alloggi, alle mense, alle cooperative librarie, che consentano di mettere a disposizione degli studenti libri e dispense a prezzo di costo, alle biblioteche, alla organizzazione dell'assistenza medica gratuita, anche preventiva, allo sviluppo degli impianti sportivi e delle relative dotazioni;

c) l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati, per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti nell'autonoma organizzazione della loro presenza culturale e politica nell'Università.

ARTICOLO 9. — (Il salario agli studenti)

Nel piano quinquennale per l'Università successivo all'entrata in vigore della presente legge il ministro della Pubblica Istruzione predisporrà i finanziamenti necessari affinché sia corrisposto un salario a tutti gli studenti che abbiano i requisiti richiesti.

Hanno diritto alla assegnazione del salario gli studenti del primo anno di corso. Conservano l'assegnazione del salario per gli anni di corso successivi gli studenti in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole di una commissione eletta a livello di dipartimento e formata da tre docenti e da tre studenti.

Nel caso di ritardo nell'attuazione del piano di studio la commissione di cui al comma precedente può autorizzare su richiesta dell'interessato l'ulteriore assegnazione del salario, sulla base della valutazione delle cause che hanno determinato il ritardo.

ARTICOLO 10. — (Entità del salario e norme provvisorie per la sua prima erogazione)

L'entità del salario è fissata in lire 200.000 annue per gli studenti le cui famiglie risiedono nella località in cui

ha sede l'Università, e in lire 1.000.000 annue per gli studenti le cui famiglie risiedono in una località diversa da quella in cui ha sede l'ateneo e che non godono di una residenza universitaria gratuita.

Per il primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge usufruiranno del salario, alle condizioni previste dall'articolo precedente, gli studenti che provengono da famiglie il cui reddito non superi la quota esente dalla imposta complementare, elevata a lire 1.500.000, qualora si tratti di reddito di lavoro dipendente o di reddito dei proprietari e fitto coltivatori diretti, dei mezzadri e degli artigiani.

ARTICOLO 11. — (Iniziativa didattica autonoma degli studenti)

Nell'ambito del dipartimento gli studenti di loro iniziativa e con la collaborazione di uno o più esperti, anche esterni, possono organizzare programmi didattici e di ricerca di gruppo e chiedere che siano finanziati dal dipartimento ed abbiano riconoscimento per il loro curriculum scolastico, anche se inizialmente non previsti dai programmi del dipartimento.

Le Università mettono a disposizione degli studenti i locali per la loro attività sociale, culturale, gli impianti per l'esercizio degli sport e delle altre attività ricreative e i mezzi finanziari relativi. Tali impianti ed attrezzature verranno gestiti dagli stessi studenti.

ARTICOLO 12. — (L'assemblea degli studenti)

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali di pertinenza dell'Università.

L'assemblea studentesca delibera:

a) sui metodi e sui contenuti della presenza degli studenti nel dipartimento;

b) sulle modalità del proprio funzionamento;

c) sulla eventuale partecipazione degli studenti agli altri organi di governo del Dipartimento e delle Università;

d) sulle iniziative di cui al precedente articolo 11.

All'assemblea studentesca vengono comunicate le decisioni del giorno delle riunioni degli altri organi di governo, i documenti allegati, i verbali e le deliberazioni delle loro sedute. L'assemblea può esprimere, su tutte le questioni, previste dagli articoli 22, 23, 25 e 26 pareri motivati preventivi o a posteriori; nel caso che tali pareri siano difformi dalle decisioni degli altri organi di governo, questi devono deliberare nuovamente, motivando le decisioni.

ARTICOLO 13. — (Lo studente lavoratore)

In via transitoria e sino a quando non sarà generalizzato il salario degli studenti le Università organizzano le forme di attività didattica e di ricerca secondo orari che consentano la frequenza degli studenti lavoratori, al fine di garantire una preparazione culturale e scientifica pari a quella degli altri studenti. Lo studente lavoratore che partecipa effettivamente e continuamente a tali attività ha diritto a una riduzione dell'orario di lavoro e ad un congedo straordinario nella fase conclusiva dei corsi, senza pregiudizio per il salario, per la stabilità del posto e per tutti gli altri diritti connessi all'attività lavorativa.

Gli articoli 14, 15 e 16 dell'inciso, rispettivamente, l'autonomia amministrativa, l'autonomia didattica e di ricerca, l'autonomia di gestione finanziaria dell'Università.

ARTICOLO 17. — (Il Dipartimento)

Le Università si articolano in più dipartimenti, afferenti ad attività didattiche e di ricerca organicamente finalizzate a uno o più settori di insegnamento e di ricerca; in ciascun ateneo dovranno essere organizzati dipartimenti. Nei dipartimenti si svolgono l'insegnamento e la ricerca.

Essi hanno competenza su settori omogenei di insegnamento e di ricerca e determinano le modalità di colle-

gamento con gli altri settori: ciascun dipartimento può inoltre adottare direttamente specifici programmi di insegnamento e di ricerca afferenti a settori diversi, purché ciò sia richiesto dalla organizzazione e dallo sviluppo del proprio programma generale.

I dipartimenti vengono istituiti con decreti del Rettore, previo parere dei docenti interessati e del Consiglio nazionale universitario di cui al successivo articolo 42.

I dipartimenti, in riferimento alle norme della presente legge, godono di piena autonomia didattica e di ricerca.

Al dipartimento vengono assegnati i docenti ricercatori. Nel caso di cui al comma secondo del presente articolo l'organico dei docenti ricercatori può comprendere docenti ricercatori abilitati per altri settori.

Al momento dell'iscrizione all'Università gli studenti entrano a far parte del dipartimento da essi indicato. E' ammessa la possibilità di trasferimento ad altro dipartimento dopo compiuta la scelta definitiva del piano di studi per il conseguimento della laurea, piano di studi che può svolgersi in più di un dipartimento.

Ciascun dipartimento deve avere una sede propria.

Solo in caso di evidente comprovata impossibilità e per non più di due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono consentite temporanee eccezioni, da deliberarsi e approvarsi con la procedura prevista dai primi due commi del successivo articolo 28.

Alla data di istituzione dei dipartimenti saranno abrogate tutte le norme attualmente vigenti che concernono le facoltà, gli istituti e le cattedre, come pure le tabelle delle discipline comprese negli statuti universitari, nonché qualsiasi distinzione di materie ed esami fondamentali e complementari di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 20 giugno 1936, numero 1071.

ARTICOLO 18. — (Attività didattica e di ricerca nel dipartimento)

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica da svolgersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; stabilisce di volta in volta su quali argomenti di ricerca nei settori di insegnamento e di ricerca che ad esso fanno riferimento sarà impostato annualmente l'insegnamento; elabora, anche in collegamento con altri dipartimenti, i piani di studio sia a fornire, con metodo scientifico e libera indagine, le cognizioni necessarie all'esercizio delle professioni e la metodologia per arricchirle e rinnovarle, promuovendo, contemporaneamente, la discussione sui loro contenuti e sul loro ruolo ed uso sociale. Per quanto attiene ai piani di studio è fatto salvo il diritto degli studenti previsto dall'articolo 11 della presente legge.

I dipartimenti organizzano anche opportune forme e cicli di attività didattica e di ricerca volti all'aggiornamento ed elevamento culturale e professionale dei lavoratori.

ARTICOLO 19. — (Organizzazione della didattica)

L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento, ai fini della preparazione degli studenti, si svolge mediante la ripartizione degli studenti stessi in gruppi. Tali gruppi non possono essere superiori alle 15 unità. La ripartizione è disposta al fine di svolgere un'attività di studio e di ricerca collegiali, di seminari, di esercitazioni, di gruppi di lavoro, così da consentire una verifica continua e collegiale dei risultati anche individuali.

Sono aboliti i corsi basati su lezioni ex cathedra e le prove di esame da svolgersi nella forma prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le modalità concrete di verifica dei risultati raggiunti dagli studenti negli studi afferenti ad ogni dipartimento sono di competenza del dipartimento stesso. La modalità di verifica finale per il conseguimento del titolo di laurea sono fissate negli statuti di ogni Università, previa deliberazione as-

sunta dai singoli dipartimenti. La verifica della preparazione critica e professionale per il conseguimento della laurea deve, comunque, prevedere anche esperienze pratiche da svolgersi fuori dell'Università, in collegamento con un dipartimento, e forme adeguate di discussione sul ruolo e sull'uso sociale della professione e della ricerca.

Ad integrazione dell'attività svolta dai docenti di ruolo il Consiglio di Ateneo, su proposta dei Consigli di dipartimento, può assumere ogni provvedimento necessario, compresi quelli relativi alla stipulazione di contratti a termine di insegnamento e di ricerca con esperti, anche stranieri, in modo da corrispondere alle esigenze degli studenti e allo sviluppo generale della scienza, della cultura, della società.

L'art. 20 afferma la libertà di insegnamento per ciascun docente dell'articolo 12 del presente legge, ad esso il docente ricercatore, ove ritenga la sua presenza nel dipartimento non compatibile con lo svolgimento della propria attività scientifica, può, fra l'altro, chiedere di essere assegnato ad altro dipartimento.

ARTICOLO 21. — (Organi del dipartimento e dell'Università)

Sono organi del dipartimento:

- a) l'assemblea degli studenti di cui all'articolo 12 della presente legge;
- b) l'assemblea del dipartimento;
- c) il consiglio di dipartimento;
- d) il direttore di dipartimento.

Sono organi dell'Università:

- a) l'assemblea di Ateneo, che è costituita dalla riunione congiunta dei consigli di dipartimento;
- b) il Consiglio di Ateneo;
- c) il Rettore.

L'articolo 22 definisce la composizione e i compiti dell'assemblea di dipartimento. Essa è costituita da tutto il personale docente e non docente, e, qualora l'assemblea studentesca lo decida, da un numero di studenti pari a quello dei docenti. E' compito dell'assemblea di dipartimento eleggere il direttore e il Consiglio di dipartimento, approvare il piano di attività e di gestione finanziaria, esaminare i risultati dell'attività didattica e di ricerca, deliberare sulle proposte di modifica da apportare alla composizione del dipartimento, nella copertura dei posti in organico del personale docente e non docente, sui contratti di stipendio con docenti esterni, sulla attività di consulenza e ricerca da svolgere per conto di terzi nel quadro del programma didattico scientifico del dipartimento.

L'articolo 23 stabilisce che il Consiglio di dipartimento, eletto dall'assemblea e in ogni momento rinnovabile su voto dell'assemblea studentesca, ha il compito di elaborare le proposte da sottoporre all'esame dell'assemblea — di stabilire di quali discipline sarà impartito annualmente l'insegnamento, di decidere sull'attribuzione dei compiti di insegnamento e di ricerca ai vari docenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento dei docenti stessi, di coordinare tutta l'attività didattica e scientifica del dipartimento.

L'articolo 24 prevede che il direttore di dipartimento — cui è affidato il compito di curare l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea e del Consiglio e di provvedere allo svolgimento quotidiano dell'attività didattica, scientifica e amministrativa — dura in carica tre anni, non può essere immediatamente rieletto e può essere revocato con voto dell'assemblea.

L'articolo 25 fissa le norme di convocazione dell'assemblea di ateneo, cui è demandato di eleggere a scrutinio segreto tra i docenti il Rettore e tra i suoi componenti un Consiglio di Ateneo. Al fine dell'effettiva accensione essa approva le linee generali di didattica e di ricerca, e alla fine approva una relazione sull'attività svolta dall'Assemblea e pubblica.

L'articolo 26 precisa la partecipazione al Consiglio di Ateneo dei rappresentanti degli Enti locali (da 3 a 5) e delle organizzazioni sindacali (uno per ciascuna di esse). Stabilisce inoltre le attribuzioni del Consiglio in materia di bilanci, di piani di sviluppo, di nomi di studio e ricerca, di tutela del diritto allo studio, di organici.

GLI ARTICOLI 27 E 28 stabiliscono, rispettivamente, la possibilità che il Consiglio elegga una Giunta esecutiva e nomini un consiglio di amministrazione, e il principio che gli atti deliberati dagli organi di governo non sono sottoposti a controlli di merito.

L'articolo 29 statuisce che il Rettore è eletto a maggioranza assoluta tra i docenti ricercatori, previa discussione pubblica delle candidature e dei programmi da parte dell'Assemblea. Il Rettore dura in carica tre anni, non può essere immediatamente rieletto e può essere revocato a maggioranza.

ARTICOLO 30. — (Ruolo unico di docente - ricercatore)

A decorrere dal 1. novembre 1969 è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il ruolo unico di docente ricercatore universitario. Tale ruolo è sostituito di quelli attuali di professore di ruolo, professore aggregato, assistente ordinario, nonché di tutte le altre figure di docenti e ricercatori previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Gli esami di abilitazione alla libera docenza sono aboliti.

A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza e conservata la validità del titolo valutabile solo nei concorsi che danno accesso ai ruoli di docente-ricercatore.

ARTICOLO 31. — (Posti di organico nelle Università e nei dipartimenti)

I posti di docente ricercatore previsti dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione sono assegnati dal Ministero a ogni singola Università, sulla base del numero degli studenti.

Le delibere adottate dal Consiglio di ateneo ai sensi della lettera g) dell'ottavo comma del precedente articolo 26 sono pubbliche e contro di esse è ammesso ricorso da parte dei dipartimenti al Ministero della pubblica istruzione che decide previo parere del Consiglio nazionale universitario.

ARTICOLO 32. — (Immissione nel ruolo di docente ricercatore e commissioni giudicatrici dei concorsi)

L'immissione nel ruolo unico di docente ricercatore universitario avviene mediante pubblico concorso nazionale, bandito ogni triennio per settori di ricerca e di insegnamento, dal Ministro della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici sono composte di sette membri eletti per ciascun settore dai docenti ricercatori del settore, i quali possono esprimere il proprio voto su tre commissari appartenenti allo stesso settore di ricerca e di insegnamento (risultano eletti coloro che hanno riportato il numero più alto di voti. Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i docenti ricercatori in ruolo).

ARTICOLO 33. — (Modalità di espletamento dei concorsi)

Ciascuna commissione giudicatrice dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità sui candidati all'insegnamento sulla base della valutazione dei titoli e di altre prove (orali, scritte e sperimentali) atte a dimostrare la preparazione scientifica e didattica e il possesso degli strumenti e della metodologia della ricerca.

La commissione giudicatrice al termine dei lavori, che sono pubblici, e al cui svolgimento prendono parte con diritto di intervenire nella discussione i singoli candidati, proclama una lista aperta di idonei, motivando le scelte fatte e l'ordine proposto.

La lista degli idonei non può superare di oltre 14 il numero dei posti messi a concorso.

L'articolo 34 e l'art. 35 riguardano, rispettivamente, il trasferimento e l'istituzione di nuovi posti di docente ricercatore.

L'articolo 36 concerne i compiti e i doveri del docente ricercatore, stabilendo l'obbligo del pie-

no tenore e una rigorosa casistica delle incompiutezze che comprendono: altre l'attività libera professistica, le cariche parlamentari, di governo, di presidente regionale, provinciale e di sindaco per i capoluoghi superiori ai 100.000 abitanti, di presidente di istituti e università pubbliche; l'incompiutezza è naturalmente stabilita per impegni e consulenze presso privati.

L'articolo 37 riguarda l'incremento degli organici e il reclutamento di docenti ricercatori. L'articolo 38 si occupa del ruolo dei lettori di lingue straniere.

ARTICOLO 39. — (Norme transitorie relative all'immissione nei ruoli di docenti ricercatori)

Entro il 31 ottobre 1969 il Ministro della pubblica istruzione provvede all'inquadramento nel nuovo ruolo di docente ricercatore universitario di tutti i docenti di ruolo (professori di ruolo anche se sprovvisti di libera docenza), nonché dei professori universitari incaricati con almeno tre anni di insegnamento e forniti di libera docenza.

Ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio sarà calcolata l'effettiva anzianità maturata nei ruoli di provenienza o nell'incarico di insegnamento.

Per i professori incaricati che non rientrano nella condizione prevista dal primo comma del presente articolo e per gli assistenti volontari gli anni di insegnamento effettivamente prestati nell'Università costituiscono titolo preferenziale nei concorsi, e una volta vinto il concorso ed entrati nei ruoli, vengono computati come anzianità di ruolo sino a un massimo di 7 anni.

Chiamata da parte di un dipartimento essi conseguono la prima classe di stipendio.

Qualora il vincitore di un concorso abbia già svolto attività didattica e di ricerca in sedi ed istituti anche non universitari, tale attività può essere computata ai fini dell'anzianità di servizio fino a un massimo di 7 anni, non cumulabili con gli anni di cui al precedente terzo comma.

In attesa del completamento dell'organico di cui all'articolo 37 della presente legge, gli attuali professori incaricati e gli assistenti volontari i cui posti non siano ancora coperti dall'organico di ruolo dei docenti ricercatori, sono mantenuti in servizio.

ARTICOLO 40. — (Personale non docente)

Il personale non docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, assunto in ruolo mediante i concorsi di cui al precedente articolo 26 costituisce lo stato giuridico, il trattamento economico e la progressione di carriera previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

L'articolo 41 — con il quale inizia il Titolo IV: Università e programmazione — istituisce in ogni Regione il Consiglio regionale universitario, con il compito di elaborare un piano coordinato alle esigenze della Regione e allo sviluppo di sviluppo E' composto da rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, e delle università della Regione.

L'articolo 42 istituisce il Consiglio Nazionale Universitario, con i compiti di coordinamento. E' composto di 60 membri, di cui 30 in rappresentanza delle Università, 20 del Parlamento, 5 del CNEL, 5 dei sindacati.

L'articolo 43 stabilisce che il governo all'atto della presentazione del programma economico nazionale presenta un programma quinquennale per l'Università, sulla base di piani elaborati da ogni ateneo.

Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 indicano le previsioni di spesa. L'art. 49 prevede che i risultati della sperimentazione consentita dal nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per un controllo e una verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo triennio di applicazione della legge.